

SENTENZA N. 25990 DEL 08/07/2010 - CASSAZIONE PENALE , SEZ. I,

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) XXXXX, N. IL (omissis);

avverso la sentenza n. 1917/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 04/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che
ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
udito il difensore avv. Piccioni.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
con sentenza in data 11/2/09 Tribunale monocratico di Savona ha assolto
XXXXX per insussistenza del fatto dall'imputazione di avere violato il
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, articolo 22, comma 12, come modificato
dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, contestatagli per avere occupato alle
proprie dipendenze il lavoratore straniero N. V. privo di permesso di
soggiorno, fatto accertato in quella città il (OMISSIS).

Ciò sul rilievo che il N. aveva lavorato alle dipendenze dell'imputato,
il quale non aveva perseguito finalità di ingiusto profitto, solo per
pochi giorni e aveva detto di avere presentato domanda per ottenere il
permesso di soggiorno.

Con sentenza in data 4/11/09 la Corte di appello di Genova, in
accoglimento del gravame proposto dal locale Procuratore generale della
Repubblica, ha dichiarato il T. colpevole del reato ascrittogli e, con la
concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena
condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto e Euro 3500 di multa.

Contro questa decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con
il quale deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento
delle prove in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e
soggettivi del reato, sull'assunto che non sarebbe stato provato il
perfezionamento di un vero e proprio rapporto di lavoro con il N. e che
l'assicurazione di costui di essere in attesa di regolarizzazione
escluderebbe comunque l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, e
lamenta che la pena detentiva non sia stata convertita in quella
pecuniaria e che non sia stato applicato l'indulto concesso con la L. 31
luglio 2006, n. 241.

Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi

essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'articolo 616 c.p.p..

Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 8/2/05, Pace, rv.230.911 e 26/3/08, P.M. in proc. Zhao, rv.239.618) secondo cui la stabilità del rapporto di lavoro non è requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, articolo 22, comma 12 e la durata delle prestazioni effettuate non ha rilievo.

La norma non prevede neppure che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto e solamente la regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (cfr. al riguardo Sez. 1, 25/10/06, Grimaldi, rv.235.083), esclude la sussistenza del reato contravvenzionale di cui si tratta, mentre nel caso di specie è pacifico che il N. era privo del permesso di soggiorno.

Quanto alla sostituzione della pena detentiva e all'applicazione dell'indulto, non risulta che siano stati richiesti in sede di merito e quindi nessun obbligo aveva la Corte di appello di motivare in proposito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.